

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI

ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE E C.D.I.

Reg. ASL N° del

Contratto tra la **Azienda per la tutela della Salute (ATS)** e la Struttura sanitaria denominata "**R.S.A. Villa San Giuseppe**" per l'anno 2017.

L'anno 2017, addì del mese di in Oristano tra

l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede in Sassari

- Via Monte Grappa, 82 - C.F. e P. I.V.A. 92005870909, nella persona del Direttore

dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano Dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi

(Belgio) il 13/05/1959, appositamente delegato con delibera del Direttore Generale

della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017, da una parte,

e

la Struttura sanitaria **R.S.A. Villa San Giuseppe** (di seguito denominata Struttura)

con sede in Milis Via G. Brotzu n. 6, Codice fiscale e Part. Iva: C.F. 80004350957 –

P.I. 00499420958, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Bruno Vacca, nato

a Cagliari il 26.12.1948,, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge Re-

gionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f), l'ATS stipula contratti con le strutture pri-

vate e con i professionisti accreditati;

- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai

principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attivi-

tà svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei

rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2006;

- che in base alla Disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;

- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza territoriale residenziale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali sono contenuti nella D.G.R. n. 25/6 del 13.06.2006 "Linee di indirizzo in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali e di Centri Diurni Integrati"

- che secondo le linee di indirizzo in materia di RSA e CDI il Direttore Generale dell'ATS deve formulare un Piano di riorganizzazione dei processi di erogazione degli interventi assistenziali residenziali territoriali e presso i centri diurni integrati, da parte delle strutture a gestione diretta e dei soggetti accreditati, individuando volumi di attività e tetti specifici di spesa correlati ai bisogni;

- che le Linee di indirizzo individuano le tariffe relative ai "profili assistenziali " e quelle relative ai pazienti ospitati nei nuclei dedicati ai malati terminali e ad altri pazienti ad alta intensità assistenziale a totale carico del SSN, che i soggetti privati accreditati all'atto della stipula dei contratti si impegnano ad accettare

- che ai sensi dell'allegato 1C del DPCM del 29.11.2001 la quota di partecipazione sociale è pari al 50% del valore della tariffa, con riferimento ai livelli assistenziali R2, R2D e R3

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata provvisoriamente con determinazione RAS n. 44 DEL 26/01/2016 (RETT. DET. N. 1388 DEL 17/12/2015) e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportate nell'allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A., con attestazione

dell'insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;

L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza. L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accREDITATE dalla Regione ovvero, nelle more del completamento del percorso di accREDITAMENTO definitivo, che la capacità operativa sia stata oggetto di rimodulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla realizzazione da parte della Regione ed che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di validità del presente contratto e la ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito

ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda. L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari.

La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

Articolo 5

Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale struttura accreditata

Firmato digitalmente da

BRUNO VACCA

CN = VACCA BRUNO

O = non presente

C = IT

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del presente contratto.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale della ATS.

Art. 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga rilevata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino

all'adempimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Firmato digitalmente da

BRUNO VACCA

CN = VACCA BRUNO

O = non presente

C = IT

Articolo 6

Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svogimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di

mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. **Per accettazione**

Firmato digitalmente da **Firma rappresentante legale della Struttura**
BRUNO VACCA
CN = VACCA BRUNO
O = non presente
C = IT

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto erogabili presso la RSA si accede esclusivamente previa valutazione multidimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) operante presso il Punto Unico d' Accesso del Distretto (P.U.A) secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti. L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla U.V.T.
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Articolo 8 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 2911.2001 e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario. La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 9 – Debito Informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale e e semiresidenziale – A.R.S., H.O.S. - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente) nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Firmato digitalmente da

BRUNO VACCA

CN = VACCA BRUNO
O = non presente
C = IT

Articolo 10

Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti. Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle

prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento in R.S.A./C.D.I., l'U.V.T. dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa netto annuale previsto è il seguente:

- **anno 2017: € 3.012.069,00**, corrispondente ad un importo mensile medio di € 251.005,75;

Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termini di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remun-

nerate.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Firmato digitalmente da

BRUNO VACCA

CN = VACCA BRUNO

O = non presente

C = IT

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:

- anno 2017: € 3.042.190,00,

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contratto.

Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto lordo contratto potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo

non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Firmato digitalmente da
BRUNO VACCA
CN = VACCA BRUNO
O = non presente
C = IT

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, l'attività sanitaria erogata comprovata mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle U.V.T. laddove previsti. L'Azienda, in coerenza con i propri compiti istituzionali procederà alla effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:

1. Verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata
2. Controlli e verifiche in loco sull'appropriatezza e sulle modalità erogative delle prestazioni di residenzialità o sul rispetto del piano individuale .

In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti . La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro delle presenze giornaliere degli ospiti della R.S.A.

Qualora vengano rilevate delle difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti. In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell'importo fatturato mensilmente.

L'ATS dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di cui al precedente articolo 12.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l'ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall'erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 15 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Articolo 16 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017. E' escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

Articolo 16 bis - Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qua-

lora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente

contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona

riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al paga-

mento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;

g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Eroga-

tore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di docu-

mentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo av-

valersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresenta-

tiva delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le even-

tuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e

la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero,

anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare

l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non

superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichia-

rerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per accettazione

Firma rappresentante legale della Struttura

Firmato digitalmente da

BRUNO VACCA

CN = VACCA BRUNO

O = non presente

C = IT

Articolo 17 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art 17 del D.L.460/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'alt. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell'alt. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.,

Articolo 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Per il Rappresentante legale ATS Rappresentante legale Struttura accreditata

Dr. Mariano Meloni

MELONI
MARIANO

Firmato digitalmente da
MELONI MARIANO
Data: 2017.09.05
13:37:12 +02'00'

Sig. Bruno Vacca

Firmato digitalmente da
BRUNO VACCA
CN = VACCA BRUNO
O = non presente
C = IT

Modello Allegato X

Denominazione struttura: RSA "VILLA SAN GIUSEPPE"

Sede: Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Onlus via G.Brotzu n°6 Milis (OR)

Allegato n. 1

ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA**A) DIREZIONE**

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETT.	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO C.C.N.L.
1	DESOGUS CESARE	24.06.1963	12	DSGCSR63H24F979P	DIRETTORE GENERALE	UNEBA

B) PERSONALE MEDICO E LAUREATO

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETT.	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO C.C.N.L.
1	MELE PAOLA	26.05.1962	40	MILEPLA62E66B354W	DIRETTORE MEDICO - GERIATRA	CONV.
2	CARIA VINCENZO	11.05.1966	38	CRAVNC66E1I1605Z	MEDICO STRUTTURA- IMMUNOLOGO	CONV.
3	FLORE ORNELLA	14.11.1977	8	FLRLL77S54G113Y	MEDICO DI STRUTTURA	CONV.
4	PINNA MARA	27.06.1971	4	PNNMRA71H67I384Q	MEDICO DI STRUTTURA	CONV.
5	PINNA MARA	27.06.1971	4	PNNMRA71H67I384Q	DIETISTA E NUTRIZIONISTA	CONV.
6	PORCU TOMASINA	29.08.1962	4	PRCTSN62M69Z133K	FISIATRA	CONV.
7	LAI MARCO	13.09.1980	2	LAIMRC80P13B354T	ANESTESISTA E RIANIMATORE	CONV.
8	MURRU GIANDOMENICO	05.08.1963	20	MRRGDM63M05B354J	PSICOLOGO	CONV.
	MATTA DANIELA	30.01.1970	5	MITDNIL70A70B354D	ASSISTENTE SOCIALE	CONV.

C) PERSONALE AMMINISTRATIVO

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETT.	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO C.C.N.L.
1	QUADU PAOLA	14.02.1962	38	QDUPLA62B54F208A	SEGRETARIA DI DIREZIONE	UNEBA
2	BUSSU ANNAMARIA	29.07.1971	25	BSSNMR71L69F208A	IMPIEGATA	UNEBA
3	MELI MATILDE	02.09.1958	38	MILEMLD58P42B314E	IMPIEGATA	UNEBA
4	SOLINAS DANIELA	02.11.1976	38	SLINDNL76S42G113F	IMPIEGATA	UNEBA



5	LOI	CLAUDIA	03.08.1978	38	LOICLD78M43F208Z	IMPIEGATA/CENTRALINISTA	UNEBA
6	SANNA	ALESSANDRA	26.01.1982	38	SNNLSN82A66H501O	IMPIEGATA /CENTRALINISTA	UNEBA

D) PERSONALE INFERMIERISTICO

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETT.	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO CC.NL
1	MATZUTZI MARISTELLA	02.08.1969	38	MTZMST69M42F208B	INF. PROF./COORDINATORE DELL' ASSISTENZA	UNEBA
2	LASIU DOMENICO	17.05.1961	38	LSADNC71E17F980Y	INFERMIERE PROFESSIONALE	UNEBA
3	FEURRA FRANCESCA	26.03.1968	38	FRFNC68C66I605U	INFERMIERE PROFESSIONALE	UNEBA
4	D'AGNELLO MARIA GRAZIA	05.05.1967	38	DGNMGR67E44Z114A	INFERMIERE PROFESSIONALE	UNEBA
5	MOTZO MANUELA	28.03.1976	38	MTZMNL76C68G113O	INFERMIERE PROFESSIONALE	UNEBA
6	CONCU LOREDANA	11.02.1967	38	CNCLDN67B5I1717U	INFERMIERE PROFESSIONALE	UNEBA
7	LUPACA LUPACA JHONY	31.10.1980	38	LPCJNY80R31Z611S	INFERMIERE PROFESSIONALE	UNEBA
8	MASTINU SILVIA	21.10.1977	38	MSTSLV77R61F208E	INFERMIERE PROFESSIONALE	UNEBA
9	LOI GIOVANNA RITA	06.11.1971	38	LOIGNN71S46E281M	INFERMIERE PROFESSIONALE	UNEBA

E) TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETT.	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO CC.NL
1	PINTUS CARLA	21.02.1966	38	PTCRL66B61G113O	TECNICO RIABIL+ TERAPOCCUP.	COOP. SOC.
2	MOCCI LAURA MARIA	15.12.1965	38	MCCLMR65T55H301H	TECNICO RIABIL+ TERAPOCCUP.	COOP. SOC.
3	ZUCCA WALTER	16.01.1968	30	ZCCWTR68A16G393W	TECNICO RIABIL+ TERAPOCCUP	COOP. SOC.

F) ANIMATORI-EDUCATORI

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETT.	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO CC.NL
1	SCHINTU VALENTINA	09.12.1976	15	SCHVNT76T49G113L	ANIMATORE-EDUCATORE	COOP.SOC.
2	MANCA FRANCESCA ANTEA	08.10.1988	19	MNCFNC88R48G113F	ANIMATORE-EDUCATORE	COOP.SOC.
3	CARIA SIMONA	09.06.1979	38	CRASMN79H49G113Y	ANIMATORE-EDUCATORE	COOP.SOC.
4	DELLA VENTURA NICOLA SALVATORE	24.02.1977	19	DILLNL77B24G113C	ANIMATORE-EDUCATORE	COOP. SOC



G) OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS) E ADEST (OPERATORI SERVIZI TUTELARI)

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETT.	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO C.C.N.L.
1	MARONGIU COSTANTINO	13.07.1969	38	MRNCTN69L13F205N	OSS/COORD. ATTIV. ASS.LE	UNEBA
2	DERIU ANTONELLO	27.05.1965	38	DRENNL65E27F208Y	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA
3	LAI ANNA MARIA	08.08.1970	38	LAINMR70M48H183V	OPERATORE SOCIO SANITARIO	UNEBA
4	MANCA M. LISENA	10.03.1953	38	MNCMLS53C50F208W	ADEST	UNEBA
5	TOLA RITA ERINA	10.02.1962	19	FLORRN62B50F208W	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
6	ENNA MARIA SOFIA	21.07.1972	19	NNEMSF72L61F208Z	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
7	CARBONI GRAZIELLA	30.05.1977	38	CRBGZL77E70G113N	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
8	PITZUS MIRANDA	27.11.1965	19	PTZMND65S67F208I	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
9	MANCA SIMONETTA	08.07.1966	19	MNCSNT66L48L219X	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
10	FANARI AGNESE	23.03.1974	38	FNRGNS74C63F208Q	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
11	MELIS ELISABETTA	03.06.1971	38	MLSIBT71H43A368T	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
12	FLORIS SERENA	23.03.1978	38	FLRSRN78C63H856E	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
13	CROBE CATERINA E.	11.03.1974	38	CRBLB74C51F208I	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
14	DERIU BONACATTU	29.09.1968	38	DREBCT68P69F208K	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
15	MASTINU ANTONELLA	09.06.1970	38	MSTNNL70H49F208A	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
16	ANEDDA GUSTAVO	16.11.1973	38	NDDGTV73S16I609H	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
17	BRYAN ANDREA CARTA	14.11.1995	38	CRTBYN95S14I452T	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP. SOC.
18	CARDELLI ANNA	27.07.1962	38	CRDNNA62L67B354Y	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
19	MANCA GIOVANNA RITA	14.04.1974	38	MNCGNN74D54G113B	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
20	FENU ANGELA MARIA	30.11.1984	38	FNENLM84S70G113R	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
21	CUBEDDU ROSELLA	02.05.1960	38	CBDRLL60E42I605K	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
22	MASALA MARIA GIOVANNA	05.02.1969	38	MSLIMGV69B45F208C	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
23	FLORIS ELENA	18.08.1967	38	FLRLNE67M58G384F	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
24	SPANU IRENE	25.09.1966	38	SPNRI66P65F208I	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
25	FOIS GLORIA	01.06.1978	38	FSOGLR78H41G113Z	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
26	SPANU MARTINA	24.05.1978	38	SPNMTN78E64G113T	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
27	DESSI' MARINELLA	29.01.1961	38	DSSMNL61A69H30I1	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
28	CAU NICOLA	31.01.1991	38	CAUNCL91A31G113M	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
29	CONTINI ADRIANO	01.10.1971	38	CNTDRN71R01I609W	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
30	CASU PIERGIORGIO	10.03.1964	38	CSAPGR64C10G113H	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.



31	MURRU	SALVATORE	03.06.1969	38	MRRSVT69H03G113W	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
32	PORCU	MARCO	23.04.1967	38	PRCMRC67D23F979J	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
33	FIRINU	ANTONELLA	18.10.1979	38	FRNNNL79R58F840Z	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
34	MANCA	ANNA MARIA	18.05.1972	38	MNCNMR72E58B354C	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
35	PINTOR	FRANCESCO	26.01.1980	38	PNTFNC80A26G113E	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
36	DEIDDA	DANIELA	30.11.1977	38	DDDDNL77S70G113F	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
37	PINTUS	ILARIA RITA	23.11.1981	38	PNTLRT81S63G113X	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
38	GARIPPA	FAUSTO	02.10.1986	38	GRPFST86R02G113T	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
39	LODDO	SILVIA	05.01.1971	38	LDDSLV71A45G113D	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
40	PISANU	FRANCESCO	06.08.1982	38	PSNFNC82M06G113G	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
41	ZEDDA	ANTONELLA	24.06.1973	38	ZDDNNL73H64I384F	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
42	CANNEA	LAURA	11.08.1980	38	CNNLRA80M51L219H	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
43	VIRDE	MONIA	11.05.1979	38	VRDMNO79E51F208T	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
44	FENU	TITZIANA	16.03.1971	38	FNETZN71C56G113R	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
45	TALLORU	SERGIO MAURO	26.05.1985	38	TLLSGM85E26I851A	OPERATORE SOCIO SANITARIO	COOP.SOC.
46	LOI	MARIA ROSA	07.07.1962	38	LOIMRS62L47F208Q	ADEST	UNEBA

H) PERSONALE SERVIZI GENERALI

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETTI	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO CC.NL
1	MURGIA	ANNA RITA	38	MURGNRT72T46F208P	GENERICO	COOP.SOC.
2	MARONGIU	VALENTINA	38	MRNVNT86P68G113A	GENERICO	COOP.SOC.
3	MEREU	EMANUELA	38	MREMNL88A54G113N	GENERICO	COOP.SOC.
4	FLORIS	FRANCESCA M	38	FLRFNC73S52F208A	GENERICO	COOP.SOC.
5	MANCA	MARTA	38	MNCMRT88H66G113Y	GENERICO	COOP.SOC.
6	TROGU	STEFANO	30	TRGSFN66T25F208N	GENERICO	COOP.SOC.

I) PERSONALE SERVIZI GENERALI COMUNI TRA RSA E CP

N.	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE SETTI	CODICE FISCALE	QUALIFICA/MANSIONE	TIPO DI CONTRATTO CC.NL
1	DENTI	SALVATORE	38	DNTSVT70E11M168P	CUOCO	COOP.SOC.
2	MANCA	FRANCESCA	30	MNCFNC80B57G113O	GENERICO CUCINA	COOP.SOC.
3	LISCI	LAURA	38	LSCLRA73H55G113L	GENERICO CUCINA	COOP.SOC.



4	MANCA	SABRINA	03.05.1973	36	MNCSRN73E43I452M	GENERICO CUCINA	COOP.SOC
5	ORTU	ELISABETTA	25.11.1958	36	RTOLBT58565F208T	GENERICO CUCINA	
6	ORTU	SERGIO	29.01.1958	38	RTOSRG58A28F208M	OPERAIO GENERICO	COOP.SOC
7	CROBE	DINO	16.03.1959	38	CRBDNI59C18F208Z	MANUT./AUTISTA	COOP.SOC
8	CROBE	GIANFRANCO	02.09.1952	38	CRBGFR52P02F208G	MANUTENTORE	COOP.SOC
9	ORTU	FEDERICO	02.09.1980	30	RTOFRC90P02G113S	MANUTENTORE	COOP.SOC
10	FOIS	ANNA ROSA	15.03.1957	38	FSONRS57C55M030L	GUARDAROBBIERA	UNEBA
11	DEIOLA	GIOVANNA	16.09.1983	24	DLEGNIN83P56G113V	LAVANDERIA	COOP.SOC

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS-ASSL di Oristano o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-ASSL di Oristano o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS-ASSL di Oristano.

Milis, 31.05.2017



TIMBRO E FIRMA

IL PRESIDENTE
- BRUNO VACCA -

Firmato digitalmente da

BRUNO VACCA

CN = VACCA BRUNO
OO = non presente
C = IT

FABBISOGNO COMPLESSIVO DELLE SEGUENTI ASSL (Riepilogo)	Struttura	Regime	profilo assistenziale	quota sanitaria gennaio maggio 2017	profilo assistenziale	quota sanitaria da giugno 2017 DGR 22/24 del 03/05/17	n gg gennaio maggio	valorizzazione tariffaria gennaio maggio 2017	n gg giugno dicembre	valorizzazione tariffaria giugno dicembre 2017	totale gg 2017	totale valorizzazioni	tetto netto	tetto lordo
SASSARI		residenziali e	Bassa intensità (profili 6,7,8,9) Liv B	€ 70,92	R3B	€ 58,0	786	€ 55.743,1	1.009	€ 58.522,0	1.795	€ 114.265		
NUORO	FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE – ONLUS RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI MILIS	residenziali e	Media intensità (profili 1,2,3,4,5) Liv A	€ 76,93	R3A/ R3D	€ 72,0	1.402	€ 107.855,9	1.800	€ 129.600,0	3.202	€ 237.456		
ORISTANO		residenziali e	malati terminali e altri pazienti ad alta intensità assistenziale (A, 14) Liv SSN	€ 165,88	R2	€ 152,0	4.844	€ 803.522,7	7.814	€ 1.187.728,0	12.658	€ 1.991.251		
CARBONIA		residenziali e	Totale carico SSN Ventilazione meccanica 24/24	€ 228,38	R1	€ 225,0	983	€ 224.497,5	1.976	€ 444.600,0	2.959	€ 669.098		
	TOTALE Residenziale						8.015		12.599		20.614		€ 3.012.069	€ 3.042.190
		diurno	Bassa intensità (profili 6,7,8,9)	€ 35,46	SR 3B	€ 29,0	-	€ 0,000	-	€ -	-	€ -		
		diurno	Media intensità (profili 1,2,3,4,5)	€ 38,47	SR 3A/ SR 3D	€ 36,0	-	€ 0,00	-	€ -	-	€ -		
	TOTALE Diurno						-		-				€ -	€ -
		residenziali e	Hospice	€ 300,00	Hospice	€ 300,0	-	€ 0,0	-	€ -	-	€ -		